

DECISIONE N. 01/2011
COMMISSIONE NAZIONALE DISCIPLINA

composta dai Sigg.ri:

- Avv. Armando Montarsolo – Presidente
- Avv. Eraldo Liberati – Giudice
- Avv. Fabio Pennisi – Giudice

----**)(**-----



La Commissione Nazionale Disciplina della FITET si è riunita in data 27 gennaio 2011, per decidere in ordine al deferimento di cui alla posizione 07/2010, nei confronti dell'affiliato AS Lamusta Barletta, in persona del Presidente pro tempore, e del tesserato Cosimo Sguera, Presidente della AS Lamusta Barletta, con cui è stata richiesta:

- quanto all'affiliato AS Lamusta Barletta l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di cui all'art. 8, comma 1, lett. C) del Regolamento di Giustizia, per l'importo di Euro 250,00, per la violazione dell'art. 1 comma 4 e 5 del Regolamento di Giustizia;
- quanto al tesserato Cosimo Sguera l'irrogazione della sanzione dell'ammenda di cui all'art. 8, comma 1, lett. C) del Regolamento di Giustizia, per l'importo di Euro 250,00, per la violazione dell'art. 1 comma 4 e 5 del Regolamento di Giustizia.

Il procedimento origina dalla contestazione mossa agli incolpati dalla Procura Federale in merito all'alterazione del referto della gara di Serie C1 girone L svoltasi il 4 ottobre 2009 in Barletta tra le compagini delle Associazioni Sportive ASI Barletta e Don Giuseppe Palamà.

In particolare, con comunicazione del 25 febbraio 2010 il tesserato Luigi Greco, Vice Presidente dell'ASDTT Don Giuseppe Palamà, denunciava al settore agonistico della FITET che il referto della gara in questione non corrispondeva a quello sottoscritto dalle parti alla conclusione della gara e che gli atleti indicati a referto come disputanti la gara in rappresentanza dell'ASI Barletta erano diversi da quelli che avevano effettivamente preso parte alla gara (nello specifico, mentre a referto era riportato il nominativo dell'atleta Vito D'Amore, alla gara avrebbe preso parte l'atleta Amerigo Mascella).

Nel corso delle indagini condotte dalla Procura Federale emergeva che:

- al termine dell'incontro in questione, il Presidente dell'AS Barletta non rilasciava copia del referto di gara sottoscritto ai rappresentanti dell'AS Don Giuseppe Palamà (circostanza ammessa dallo Sguera, v. messaggio email del 20 maggio 2010);
- nonostante le ripetute richieste dell'AS Don Giuseppe Palamà, il tesserato Cosimo Sguera, presidente dell'AS Barletta, ometteva di recapitargli copia del referto della gara suddetta (v. comunicazione di Luigi Greco del 25 febbraio 2010);
- l'atleta Paolo Fedele, tesserato dell'AS Don Giuseppe Palamà, disconosceva la firma apposta sul referto in questione ed esibiva documentazione comprovante *ictu oculi* tale disconoscimento (v. dichiarazione a firma Paolo Fedele e rispettiva carta di identità).

Alla luce delle indagini svolte, appare comprovata documentalmente l'alterazione del referto della gara in questione, in quanto recante la sottoscrizione apocrifia dell'atleta Paolo Fedele, e dunque la richiesta della Procura Federale di irrogazione di una sanzione disciplinare a carico degli incolpati appare meritevole di accoglimento.

D'altra parte, da un complessivo esame della vicenda, nonché da un attento esame della documentazione in atti, si ritiene meritevole di approfondimento da parte della Procura Federale se alla suddetta gara abbia effettivamente preso parte l'atleta Amerigo Mascella in luogo dell'atleta Vito D'Amore.

Tanto premesso,

DELIBERA

all'unanimità, di irrogare:

- all'affiliato AS Lamusta Barletta la sanzione dell'ammenda di cui all'art. 8, comma 1, lett. C) del Regolamento di Giustizia, per l'importo di Euro 250,00, per la violazione dell'art. 1 comma 4 e 5 del Regolamento di Giustizia;
- al tesserato Cosimo Sguera la sanzione della inibizione a ricoprire cariche federali, di cui all'art. 10, comma 1, lett. d) del Regolamento di Giustizia, per il periodo di mesi sei, per la violazione dell'art. 1 comma 4 e 5 del Regolamento di Giustizia.



ITTF ETTU

RIMETTE

alla Procura Federale lo svolgimento delle indagini di cui in motivazione al fine di verificare l'eventuale sussistenza di ulteriori illeciti disciplinari

MANDA

alla Segreteria Federale di comunicare la presente decisione all'affiliato AS Lamusta Barletta e al tesserato Sig. Cosimo Sguera a mezzo raccomandata a/r entro cinque giorni, nonché al Procuratore Federale ex art. 24 del Regolamento di Giustizia.

Roma, li 08.03.2011

Il Presidente

(Avv. Armando Montarsolo)

Il Giudice

(Avv. Eraldo Liberati)

Il Giudice

(Avv. Fabio Pennisi)

Avverte che avverso il predetto provvedimento, immediatamente esecutivo ex art. 45 del Regolamento di Giustizia, può essere proposto appello dinanzi alla Commissione di Appello Federale entro 10 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata di comunicazione del provvedimento stesso ex art. 31 del Regolamento di Giustizia.

